



**Circolare Studio Prot. N° 03/22 del 03/02/2022**

Monza, 03/02/2022

A Tutti i Clienti  
Loro Sedi

**Oggetto:** Novità del Decreto Fisco Lavoro

**Riferimenti:** L. 17.12.2021 n. 215, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20.12.2021

**Principali novità del Decreto Fisco Lavoro**

Nella tabella che segue è elencata la sintesi delle principali disposizioni contenute nella L. 17.12.2021 n. 215, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20.12.2021.

<b>Titolo</b>	<b>Argomento</b>
<b>Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio - Rinvio dei pagamenti (art. 1)</b>	Le rate relative alla rottamazione dei ruoli ordinaria, alla rottamazione dei ruoli inerenti a dazi doganali e IVA all'importazione e al cosiddetto "saldo e stralcio" degli omessi pagamenti, scadute nel 2020 e nel 2021 (inclusa la rata in scadenza a novembre), possono essere pagate in unica soluzione entro il 9.12.2021 (il termine originariamente era fissato al 30.11.2021). Laddove, in assenza di ulteriori proroghe, il termine non venisse rispettato, gli effetti della rottamazione e del saldo e stralcio vengono meno e non sarà possibile ottenere la dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.
<b>Sanatoria degli omessi versamenti IRAP - Proroga (art. 1-bis)</b>	Viene prorogato al 31.1.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP di cui all'art. 42-bis comma 5 del DL 104/2020. Tale proroga consente alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell'esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei previsti limiti comunitari.
<b>Cartelle di pagamento - Sospensione dei termini (art. 2)</b>	Relativamente alle cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021, il termine per il pagamento delle somme non è di 60 giorni, come per le situazioni ordinarie, ma di 180 giorni. I 60 giorni per il pagamento troveranno applicazione per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022. Nel lasso temporale dei 180 giorni non possono essere disposte né azioni esecutive (pignoramenti) né cautelari (fermi, ipoteche), e non decorrono interessi di mora. Per il ricorso giudiziale, continua invece a valere il termine di 60 giorni dell'art. 21 del DLgs. 546/92. La postergazione del termine vale solo per le cartelle di pagamento stante l'espresso riferimento all'art. 25 co. 2 del DPR 602/73, quindi non per gli accertamenti esecutivi né per gli avvisi di addebito INPS.



<b>Dilazioni dei ruoli - Decadenza e termini di pagamento (art. 3)</b>	<p>Per i piani di dilazione in essere all'8.3.2020, entro il 30.9.2021 sarebbe stato necessario pagare tutte le rate o comunque un numero di rate tale per cui non si sarebbe potuta verificare la decadenza dalla dilazione (mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive).</p> <p>Se si fosse verificata la decadenza, sarebbe stato necessario pagare tutte le rate insolte per essere riammessi alla dilazione.</p> <p>Ciò a differenza delle dilazioni decadute all'8.3.2020, per le quali il debitore viene automaticamente riammesso, senza la necessità di pagare le rate insolte, se presenta domanda entro il 31.12.2021.</p> <p>Il Decreto Fisco Lavoro, da un lato, prevede che per le dilazioni in essere all'8.3.2020, la decadenza si verifica con il mancato pagamento non di 10 bensì di 18 rate anche non consecutive; dall'altro, che i debitori sono automaticamente riammessi alla dilazione ma che il termine per pagare le rate scadute è fissato al 31.10.2021.</p>
<b>Estratto di ruolo - Impossibilità di impugnazione (art. 3-bis)</b>	<p>Il Decreto prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'estratto di ruolo non è impugnabile</li><li>• La cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, se non nel caso in cui il contribuente dimostri che il carico può pregiudicare la partecipazione a gare di appalto, compromettere i pagamenti della Pubblica Amministrazione oppure quando ci può essere la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.</li></ul>
<b>Avvisi bonari - Proroga dei termini (art. 3-ter)</b>	<p>Il pagamento degli avvisi bonari scadenti dall'8.3.2020 al 31.5.2020 (il cui pagamento poteva avvenire entro il 16.9.2020 anche in 4 rate mensili di pari importo) è prorogato al 16.12.2021 senza possibilità di dilazione.</p> <p>La proroga riguarda anche i pagamenti delle rate relative agli avvisi bonari di cui sopra.</p>
<b>Credito ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Spese non agevolabili - Sanatoria (art. 5 co. 7 - 12)</b>	<p>Viene introdotta una speciale forma di sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.</p> <p>Occorre effettuare domanda entro il 30.9.2022 ed eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2022 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.</p> <p>Le modalità attuative della procedura di riversamento del credito saranno individuate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La sanatoria riguarda le compensazioni avvenute sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del decreto) e i crediti maturati dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.</p> <p>Al 22.10.2021 non devono sussistere avvisi di recupero del credito di imposta ormai definitivi, quindi non impugnati o sui quali è sceso il giudicato.</p> <p>Ove l'avviso di recupero fosse notificato, o ci sia già una constatazione istruttoria, la sanatoria è comunque ammessa ma non è possibile il versamento rateale.</p> <p>Per spese non agevolabili si intendono spese e attività ritenute non agevolabili nell'accezione del credito di imposta, a condizione che siano realmente sostenute.</p> <p>La procedura può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.</p>
<b>Invio dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria (art. 5 co. 12-ter)</b>	<p>Viene rinviato dall'1.1.2022 all'1.1.2023 l'obbligo previsto dall'art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015, secondo il quale gli esercenti attività di commercio al minuto, che sono tenuti a inviare i dati al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (es. farmacie, parafarmacie, ottici), devono assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri mediante l'invio dei dati di tutti i corrispettivi al Sistema TS per il tramite degli strumenti previsti dal co. 3 dell'art. 2 del DLgs. 127/2015 (come i registratori telematici).</p>



<b>Divieto di emissione di fattura elettronica prestazioni sanitarie (art. 5 co. 12-quater)</b>	<p>Viene prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio da parte dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018);</li><li>• Che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</li></ul>
<b>Imposta di bollo virtuale (art. 5 co. 14-bis)</b>	<p>Viene modificato l'art. 15-bis del DPR 642/72, in tema di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Il legislatore ha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Specificato e chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della norma sul pagamento in modo virtuale, individuando un elenco specifico dei soggetti ammessi;</li><li>• Aumentato, dal 70% al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata, la misura dell'acconto da corrispondere entro il 16 aprile di ogni anno;</li><li>• Posticipato (da gennaio a febbraio di ogni anno) i termini per la presentazione della dichiarazione degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente.</li></ul>
<b>Rinvio delle novità in materia di esterometro (art. 5 co. 14-ter)</b>	<p>Viene differita dall'1.1.2022 all'1.7.2022 l'efficacia delle modifiche all'esterometro, originariamente apportate dalla Legge di bilancio 2021. La comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, dall'1.7.2022, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• I dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;</li><li>• I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.</li></ul>
<b>Scritture ausiliarie di magazzino - Aggiornamento dei limiti quantitativi (art. 5 co. 14-quater)</b>	<p>Vengono convertiti da lire ad euro e lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.</p> <p>Viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 co. 1 lett. d) del DPR 600/73 devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'ammontare dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR è superiore a 5.164 milioni di euro (in luogo di 10 miliardi di lire); e contemporaneamente,</li><li>• Il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR è superiore a 1.1 milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire).</li></ul> <p>Rimane fermo che l'eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.</p> <p>Per verificare se, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 146/2021 (2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità magazzino, occorre verificare se, nei periodi di riferimento (2018 e 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), siano stati superati i nuovi limiti.</p>



<b>Dichiarazioni precompilate presentate direttamente o tramite il sostituto d'imposta - Modifica del controllo formale (art. 5-ter)</b>	<p>Viene modificato l'art. 5 co. 2 del DLgs. 175/2014, stabilendo che, nel caso di dichiarazione precompilata, presentata direttamente dal contribuente o per il tramite del sostituto d'imposta, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In relazione ai dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si applica il controllo formale di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73;</li><li>• Con riferimento agli oneri deducibili o detraibili forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.</li></ul> <p>In tal caso, il controllo formale è effettuato in capo al contribuente.</p> <p>Resta comunque fermo il controllo, nei confronti del contribuente, della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni, indipendentemente dall'accettazione o modifica della dichiarazione precompilata</p>
<b>Limiti all'uso del contante (art. 5-quater)</b>	<p>A partire dal prossimo 1° gennaio sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante.</p>
<b>Abitazione principale ai fini IMU - Immobili dei componenti del nucleo familiare in Comuni diversi (art. 5-decies)</b>	<p>Modificando la definizione di abitazione principale ai fini dell'IMU contenuta nel co. 741 dell'art. 1 della L. 160/2019, viene stabilito che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.</p>
<b>Abrogazione del Patent box - Introduzione della super-deduzione per i costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali (art. 6)</b>	<p>È prevista l'abrogazione del Patent box e l'introduzione di una nuova opzione per la maggiore deducibilità del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali (c.d. super-deduzione). Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, sono maggiorati del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Software protetto da copyright;</li><li>• Brevetti industriali;</li><li>• Marchi d'impresa (che erano stati esclusi dal Patent box);</li><li>• Disegni e modelli;</li><li>• Processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.</li></ul> <p>Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.</p> <p>L'opzione per la super-deduzione ha durata per 5 periodi d'imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22.10.2021 (data di entrata in vigore del presente decreto).</p> <p>I soggetti che abbiano esercitato l'opzione Patent box di cui all'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>



<b>Agevolazione in materia di somministrazione di lavoro (art. 11 co. 15)</b>	<p>In sede di conversione in legge viene reinserito un limite temporale di operatività della misura agevolativa in materia di somministrazione di manodopera prevista dall'art. 31 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, il quale prevede che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia e l'utilizzatore sia a tempo determinato, quest'ultimo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato;</li><li>• Senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.</li></ul> <p>Tale misura avrà efficacia fino al 30.9.2022.</p>
<b>Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e modifiche agli obblighi in materia di salute e sicurezza (art. 13 co. 1 lett. d) e g))</b>	<p>Alla lett. d), la norma in esame dispone che l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) possa adottare il provvedimento cautelare di sospensione dell'attività imprenditoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando riscontra che almeno il 10% (invece del 20% previsto in precedenza) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Con riguardo a tali lavoratori, l'avvio dell'attività lavorativa deve essere comunicato preventivamente dal committente all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'art. 13 del DLgs. 124/2004;</li><li>• A prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (non serve più come in precedenza che tali violazioni siano "reiterate"). In aggiunta alla sospensione, possono essere imposte specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.</li></ul> <p>Per tutta la durata della sospensione è fatto divieto all'impresa destinataria del provvedimento di contrattare con la Pubblica Amministrazione e con le stazioni appaltanti. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.</p> <p>Le lett. d-bis) - d-quinquies) dell'art. 13 modificano il DLgs. 81/2008 rispettivamente agli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18, inserendo tra gli obblighi cui sono tenuti il datore di lavoro e i dirigenti, la lett. b-bis), secondo la quale questi ultimi sono tenuti ad individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. La norma consente altresì di stabilire, tramite i contratti e gli accordi collettivi di lavoro, l'emolumento spettante al preposto, il quale, inoltre, non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività;</li><li>• 19, in materia di obblighi del preposto, prevedendo che, tra le competenze poste in capo ai preposti, si includa quella di sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori: degli obblighi di legge; delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; dell'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;</li><li>• 26, disponendo che, in relazione agli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori sono tenuti ad indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;</li><li>• 37, in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.</li></ul>

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

*De Alexandris Associati*